

Tasse da pagare per un'auto demolita cinque anni fa

Caro Salvagente, permettimi che da autore divenga uno dei tanti lettori che hanno bisogno del tuo aiuto. Infatti anche a me è capitato di trovarmi in frangenti da cui, grazie all'inefficienza di certe strutture, mi è sembrato di non poter più uscire. Ma ecco i fatti.

In data 19/12/1985 ho riconsegnato la targa di una mia auto demolita (targa Roma M955509) e ho pagato regolarmente la tassa prevista. Dopo qualche tempo l'Acì mi inviò un bollettino chiedendomi di pagare la tassa di circolazione per il 1986 con tanto di soprattassa per ritardo pagamento. Risposi che non dovevo pagare perché l'auto era stata demolita e la targa riconsegnata nel 1985. Niente da fare, qualche mese dopo altro bollettino, con altra soprattassa; altra mia lettera con tanto di citazione degli estremi del documento in mio possesso relativo alla riconsegna della targa. Infine mi giunge una raccomandata in cui mi si comunica che presso la Casa Comunale di Roma l'Ufficio del Registro ha depositato processo verbale a mio carico. Mi reco alla Casa Comunale e dopo una fila di ore mi viene consegnato un processo verbale del ministero delle Finanze in cui mi si ingiunge di pagare una cifra ormai triplicata per violazione di mancato pagamento della tassa di circolazione per il 1986. Piccolo particolare: fra le decine di persone che stavano in fila alla Casa Comunale tutti lamentavano di essere nella mia situazione. Mi sono recato all'Acì e dopo un'altra lunga fila un impiegato si è liberato sbrigativamente di me.

A questo punto ti chiedo: come posso far capire a questi signori che la targa è stata regolarmente riconsegnata dal 1985 e quindi non debbo più pagare la tassa di circolazione?

Ermanno Detti
Roma

La direzione dell'Acì alla quale abbiamo girato la lettera pervenuta ci ha fornito la seguente risposta: «I ricorsi effettuati presso l'archivio magnetico dell'ente hanno confermato l'avevuta cessazione della circolazione del veicolo targato Roma M955509, annotata a cura dell'interessato presso il Pra di competenza in data 19/12/1985. Pertanto sarà cura di questo ente inoltrare comunicazione all'Ufficio del Registro di Roma ai fini dell'annullamento di ogni ulteriore contestazione a carico del predetto veicolo nei confronti del signor Detti Ermanno, in merito all'omesso versamento della tassa automobilistica 1986».

La risposta dell'Acì, ci sembra, si commenti da sola. Un automobilista può venire «perseguitato» per anni senza che nessuno si preoccupi di verificare presso «l'archivio magnetico» la fondatezza dei rilievi che gli vengono addebitati fino all'avvio di un processo nei suoi confronti per evasione fiscale. Ci risulta che gli automobilisti nelle condizioni del signor Detti siano a Roma centinaia, forse migliaia. Quanti avvisi di pagamento, citazioni, ecc. dovranno ancora passare prima che qualcuno si prenda la briga di schiacciare un botone del centro magnetico e controllare la loro reale posizione?

La distribuzione dell'orario di un'insegnante di scuola media

Caro Salvagente, chiedo un tuo parere su di un'applicazione del nuovo contratto della scuola che mi ha procurato un notevole sovraccarico di lavoro. Come docente di lettere presso un liceo scientifico all'inizio dell'anno scolastico sono stata assegnata dal preside alle classi IV e V (per continuità didattica) con un orario d'insegnamento settimanale di 14 ore che completo sino a 18 come collaboratrice del preside e con qualche supplenza.

Inaspettatamente il 6 novembre il preside, su indicazione del provveditorato, mi conferiva la nomina per 4 ore di italiano in una classe II. Pur adempiendo alle disposizioni del capo d'istituto ho presentato ricorso alla commissione ricorsi del Provveditorato. Contestavo il fatto che, nell'applicazione del 7° comma dell'art. 14 del Dpr 399/88, l'utilizzo di ore residue per il completamento d'orario fosse avvenuto non in classi collaterali, come esplicitamente indicato dalla norma, bensì in una classe del biennio.


Come può ben capire chi ha esperienze d'insegnamento, non si tratta di una questione puramente formale: l'insegnamento dell'italiano in una seconda liceo comporta una programmazione e una didattica ben diversa da quella in una quarta o in una quinta. Da segnalare inoltre come le quattro ore si amplificano a dismisura se si prende in considerazione tutta l'attività didattica sommersa e, in particolare, la correzione degli elaborati di ben 27 alunni.

Il 1° dicembre il preside mi notificava la decisione del Provveditorato di non trasmettere il mio ricorso alla Commissione cui era indirizzato, in quanto «incompetente in materia di assegnazioni di classi ai docenti».

Per nulla convinta di questa conclusione ed estremamente preoccupata circa le possibilità di sostenere adeguatamente questa imprevista situazione, attendo un tuo parere.

Lettera firmata
Mantova

Ci siamo informati presso il ministero della Pubblica Istruzione in merito alla richiesta dell'insegnante di Mantova. Le notizie che abbiamo raccolto indicano, proprio in riferimento al nuovo contratto della scuola e in particolare al Dpr n. 399 del 1988, che il preside stabilisce il completamento delle ore di insegnamento (per un totale di 18 ore) anche in attività collaterali. Dal punto di vista strettamente formale, quindi, risulta corretta l'interpretazione del Dpr e la



IL SALVAGENTE

ENCICLOPEDIA DEI DIRITTI DEL CITTADINO

Colloquio con i lettori

Il caso

L'immigrato con il diploma

Caro Salvagente, vi sottopongo un problema al quale, fino ad ora, nessun ufficio pubblico ha saputo dare risposta.

Mia moglie, di nazionalità bulgara e in attesa di cittadinanza italiana, risiede nel nostro paese dal 1988. Ci siamo sposati nel maggio del 1987 e a luglio dello stesso anno si è diplomata infermiera nel suo paese. È valido in Italia questo suo diploma? Dove deve rivolgersi per farlo riconoscere?

Abbiamo fatto tradurre e legalizzare il diploma all'ambasciata italiana a Sofia e ci siamo fatti fare una dichiarazione di valore. Sono più di sei mesi che giriamo, senza successo, i vari uffici «competenti». A questo punto speriamo in voi per una risposta.

Roberto Monti
Misinto (Milano)

Il lettore solleva un problema reale. Abbiamo provato a chiedere informazioni come cittadini «qualunque». Un bel girovagare da un ufficio all'altro prima di scoprire che dovevamo chiedere lumi al ministero della Sanità. Qui, finalmente, il chiarimento. Ci hanno risposto che, dopo aver ottenuto formalmente la cittadinanza, la moglie del nostro lettore potrà richiedere, alla direzione ospedali VI divisione di tale ministero, l'elenco dei documenti da presentare, alcuni dei quali sono quelli che ha già fatto. Effettuata la domanda di riconoscimento del diploma, la commissione apre una istruttoria allo scopo di accertare se, un diploma di infermiera rilasciato a Sofia, è equiparabile a uno italiano.

Le conclusioni, in base all'esame del programma svolto nella scuola bulgara, potranno essere o il riconoscimento totale del titolo di studio, o l'ammissione all'ultimo anno del corso italiano per infermiere professionali o, eventualmente, l'integrazione del titolo di studio con esami aggiuntivi.

Questo tema, comunque, è sfuggito all'attenzione di chi ha recentemente varato il decreto sull'immigrazione. Lo segnaliamo per il futuro.

Cogliamo l'occasione per fare un bilancio proprio del decreto, segnalandone pregi e difetti. I pregi: innanzitutto il rilascio del permesso di soggiorno a tutti i cittadini extracomunitari irregolari e clandestini presenti in Italia anteriormente al 1° dicembre 1989. È un fatto di grande rilevanza politica e umana. Importante poi il diritto allo svolgimento del lavoro autonomo, e tra l'altro alla costituzione di cooperative anche interamente gestite da cittadini extracomunitari. Da sottolineare inoltre il riconoscimento dello stato di rifugiato politico a tutti i cittadini extracomunitari. Infine - ma non certo di poco valore - il diritto all'assistenza sanitaria.

Abbiamo messo così in evidenza i punti più caratterizzanti di questo provvedimento. Ora è il caso di segnalare lacune e omissioni, perché si possa migliorare ancora la condizione degli immigrati in Italia. Non dimentichiamo che questo obiettivo significa nello stesso tempo diminuire gli attriti e favorire la convivenza civile.

Non si parla della sorte dei cittadini extracomunitari già presenti in Italia fra il 1° dicembre '89 e la data di pubblicazione della nuova legge sulla Gazzetta ufficiale. Che sarà di loro?

Continuiamo con l'elenco. La facoltà - data ai quattro ministeri che si occupano di questa materia - di fissare i flussi di migrazione sembra equivalere al numero chiuso. O no?

Nell'articolo uno, relativo al diritto di asilo, colpisce l'attenzione il punto B del comma

4: «vi si nega il diritto a chi provenga dal territorio di uno Stato che abbia aderito alla Convenzione di Ginevra».

I detenuti in Italia - adulti e minorenni - sono dimenticati dalla nuova legge.

Si dà piena discrezionalità, senza peraltro definire criteri precisi, ai consolati d'Italia nel concedere o meno i visti di ingresso.

Alle frontiere, le disposizioni date sono di respingere i cittadini extracomunitari sprovvisti di mezzi.

Sono ignorati i problemi della casa. Non si parla della partecipazione di quadri dirigenti di organizzazioni del Terzo mondo presenti in Italia, ai programmi di cooperazione allo sviluppo.

È prevista l'espulsione di cittadini extracomunitari (su decisione del prefetto) entrati in Italia anche in possesso di visti.

Il nuovo decreto, infine, prevede l'utilizzazione di 22 miliardi per la sanità e l'assunzione di 200 operatori sociali, ma non prevede nulla per quanto riguarda i servizi sociali per gli immigrati. Né prevede alcun contributo alle organizzazioni di immigrati per consentire loro di affermare la propria autonomia. Una domanda: dei 200 operatori sociali non potrebbero farne parte anche alcuni immigrati in grado di lavorare in modo qualificato? Proprio a questo proposito, un problema aperto è quello dell'inserimento di immigrati qualificati in alcuni settori della funzione pubblica: in Francia, in Belgio, in Inghilterra l'insegnamento è aperto a loro anche all'università.

Per queste ragioni, e perché nel futuro non si creino di nuovo clandestinità e irregolarità, il Coordinamento immigrati del Sud del mondo chiede al governo di correggere gli aspetti negativi della nuova legge.

Maurizio Soverchia
Roma

Il diritto di avere dal Comune l'informazione

Caro Salvagente, il 14 maggio 1988, presso gli uffici della XVIII circoscrizione del Comune di Roma, ho effettuato il trasferimento della residenza e il contemporaneo trasferimento della iscrizione ai ruoli della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Per l'anno 1988 avevo già ricevuto la cartella relativa alla suddetta tassa presso la residenza che stavo lasciando. Alla mia richiesta di come mi sarei dovuto comportare per il pagamento, un cortese impiegato dell'Ufficio tributi N.U. della circoscrizione mi rispondeva che avrei potuto pagare per l'88 la tassa relativa alla «vecchia» residenza e che per il 1989 avrei ricevuto la cartella presso la «nuova» residenza.

Così facevo e nell'aprile 1989 ricevo la cartella che pagavo regolarmente. Poi nel mese di maggio mi arrivava una cartella per le tasse 1988 relative alla residenza attuale. Il 29 maggio 1989 chiedo informazioni alla XVIII circoscrizione e all'esattoria comunale e il 20 luglio al servizio Nettezza urbana del Comune. Solo l'esattoria comunale rispondeva, informandomi, come era abbastanza ovvio, che per legge il loro servizio ha il solo compito della riscossione, che la formazione dei ruoli è di competenza del Comune e che comunque avrei dovuto pagare e poi chiedere il rimborso.

A parte l'ingiustizia di una situazione (pagamento della stessa tassa due volte in un anno) che potrebbe essere frutto di errore, a parte l'altra ingiustizia del principio del «solve et repute», per cui si deve pagare e poi richiedere il malloppo con ricorsi in bollo e attese bibliche, quello che mi irrita maggiormente è l'assoluta sordità della Circoscrizione e del Comune alla mia richiesta di informazioni. Cosa si può fare per non perdere giornate intere e non essere umiliati da un'organizzazione medievale che tutto è tranne che un servizio per il cittadino? È possibile riuscire a utilizzare un «diritto all'informazione»?

L'impiegato dell'ufficio tributi avrebbe dovuto specificare che, a decorrere dal primo giorno del bimestre successivo alla denuncia di cambiamento di abitazione, la tassa per il 1988 non era più dovuta. A questo punto al nostro lettore non resta che accertare che la tassa richiesta per la nuova abitazione sia relativa a soli sei mesi e non all'intero 1988, pagare e fare richiesta di rimborso per le somme in più che ha versato per la vecchia abitazione.

C'è poi da considerare l'aspetto che chiama in causa il Comune di Roma, la sua capacità e la volontà politica di amministrare. In altri comuni italiani, gestiti dal Pci, il rapporto fra amministratori e cittadini è cosa concreta, rispetto dei diritti, servizi di informazione su tutte le attività comunali. Modena, per portare un esempio, ha inviato lo scorso anno a tutti gli abitanti un libretto con tutte le notizie relative ai suoi uffici, agli orari, ai telefoni, agli assessori e ai dirigenti da interpellare. È sufficiente una telefonata per risolvere una pratica che in altre città, come Roma, comporta perdite di giornate intere di lavoro.

Quali procedure per rifiutare l'ora di religione

Caro Salvagente, ti scrivo per sapere come mai non è stata data alcuna indicazione sul Salvagente sulle procedure formali da seguire da parte di chi intende rifiutare sia l'ora di religione che quella «alternativa». Non mi riferisco tanto all'iniziativa fondamentale, una lettera-diffida al direttore didattico (che per altro mi risulta sia stata inviata molto raramente) quanto soprattutto alla «gestione» di un'iniziativa di questo tipo.

Alberto Burgos
Cerbera (Firenze)

Il Salvagente n. 26 dedicato alla scuola dell'obbligo affronta il tema dell'insegnamento della religione cattolica. Contiene, fra l'altro, un'indicazione utile: l'indirizzo del «Comitato nazionale Scuola e Costituzione», via dei Latranti 28, 00184 Roma tel. 06/7001503. Questo comitato agisce come una struttura di servizio. Presso i suoi uffici, infatti, si possono trovare schede informative, assistenza per iniziative legali, consigli e suggerimenti.

La corrispondenza per questa pagina va indirizzata a «Il Salvagente», Via dei Taurini 19, 00185-Roma. Le lettere devono essere regolarmente affrancate, possibilmente non più lunghe di 30 righe dattiloscritte e devono indicare in modo chiaro nome, cognome, indirizzo, e numero telefonico.

Le lettere anonime verranno cestinate. Chi preferisce, comunque, può chiedere che nome e cognome non compaiano.

In questa pagina vengono ospitate anche telefonate e domande registrate durante il filo diretto che «Italia Radio» dedica ogni martedì, a partire dalle 10, al «Salvagente».

A tutti viene garantita una risposta, pubblica o privata, nel più breve tempo possibile.

I fascicoli del «Salvagente» escono ogni sabato. Il «colloquio con i lettori» del «Salvagente» compare tutti i venerdì su «l'Unità».

Oggi, tra gli altri, hanno risposto: Abba Danna (Coordinamento Immigrati del Sud del mondo - Gsm-Arc); Guglielmo Durazzo (avvocato); Roberto Gatti (avvocato); Antonio Giancane (Agenzia servizi interparlamentari Pci); Aldo Rossi (curatore del fascicolo «il condominio»).

Domani in edicola

GLI STUDENTI

a cura di Osvaldo Roman


STUDENTI MEDI
DIRITTI
DOVERI
PUNIZIONI

GLI ORGANI COLLEGIALI
RAPPRESENTANZE
ELEZIONI
POTERI
L'ASSEMBLEA
IL COMITATO STUDENTESCO

LA DIDATTICA
PROGRAMMAZIONE
SPERIMENTAZIONE
VALUTAZIONE
SELEZIONE
ESAMI DI MATURITÀ
IL NUOVO ESAME
ESAMI DI IDONEITÀ
CORSI DI RECUPERO
E SOSTEGNO
L'INSERIMENTO
DEGLI HANDICAPPATI
L'INFORMAZIONE SESSUALE
I PROGRAMMI
LOTTA ALLA DROGA
E ALLA MAFIA
I LIBRI DI TESTO

L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
DAL VECCHIO
AL NUOVO CONCORDATO
LIBERTÀ DI SCELTA
LIBERTÀ E LAICITÀ
DELLA SCUOLA DI STATO
ORARIO E VALUTAZIONE
DELLE MATERIE FACOLTATIVE

L'ORGANIZZAZIONE
FORMAZIONE DELLE CLASSI
E ORARIO SETTIMANALE
GITE E VIAGGI
DI ISTRUZIONE
IL GIORNALE SCOLASTICO
I GIORNALI NELLA SCUOLA
ASSISTENZA SCOLASTICA
REGOLAMENTO DI ISTITUTO
GLI STUDENTI UNIVERSITARI



IL SALVAGENTE
ENCICLOPEDIA DEI DIRITTI DEL CITTADINO
Progetto e consulenza di Tito Cortese
46. GIOVANI
l'Unità